

Oggetto:

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX X'XXXX XXXXXX / Sky Italia XXX**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato
incaricata della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 529/09/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 389 del 25 novembre 2011 con cui il Sig. XXXXXXXX XXXXXXX, legale rappresentante *pro-tempore* dell' XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X'XXXX XXXXXXX (di seguito, per brevità, XXX X'XXXX XXXXXXX), chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Sky Italia XXX (di seguito, per brevità, Sky) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di

risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- la nota del 7 dicembre 2011 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva nota del 13 aprile 2012 con la quale ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 14 maggio 2012;

UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

La parte istante lamenta l'infondatezza della pretesa creditoria di euro 800,00 vantata da Sky nei propri confronti per l'uso improprio, nei propri locali, di una *smart card* ad uso residenziale, intestata ad altro soggetto.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

La società Sky, con lettera dell'8 giugno 2011, comunicava all'XXX X'XXXX XXXXXX che, in data 3 giugno 2011, un addetto Sky aveva rilevato che la *smart card* n. XXXXXXXXXXXX, relativa ad abbonamento residenziale intestato ad un soggetto privato, era stata utilizzata illecitamente presso i locali dell'Associazione. Nella medesima missiva, si specificava che l'utilizzo in ambito pubblico, o comunque diverso da quello domestico-familiare, di un abbonamento residenziale, oltre a costituire condotta penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 171-ter lett. e) della legge 633/1941, come sostituito dall'art. 14.1 della legge 248/2000, "integra gli estremi di un illecito extra-contrattuale a danno di Sky". Al riguardo, Sky proponeva di definire bonariamente la controversia con il pagamento da parte dell'Associazione di euro 800,00 e la sottoscrizione di un contratto per esercizi commerciali.

Riferisce la parte istante di aver ricevuto numerose richieste di pagamento e di aver inviato a Sky, in data 17 settembre 2011, una lettera di contestazione (raccomandata A/R), che rimaneva senza risposta.

In data 10 novembre 2011, la parte istante esperiva, nei confronti di Sky, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso, attesa la mancata accettazione della procedura da parte dell'operatore.

Con l'istanza di definizione della controversia l'XXX X'XXXX XXXXXX ha chiesto:

1) "storno ed annullamento degli importi richiesti e non dovuti"

2) "gli indennizzi previsti dalla delibera 73/11/CONS".

In data 5 gennaio 2012 Sky ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento, una propria memoria difensiva nella quale ha ribadito il contenuto della missiva dell'8 giugno 2011.

In data 18 gennaio 2012, la parte istante ha fatto pervenire, nei termini di cui sopra, una propria memoria di replica, nella quale, oltre a respingere nel merito la circostanza dell'avvenuto utilizzo di qualsivoglia *smart card* Sky all'interno dei locali dell'XXX X'XXXX XXXXXX, ha rappresentato, in particolare:

- "l'illegittimità di qualsiasi richiesta di pagamento da parte di Sky Italia XXX (" € 800,00 a saldo e stralcio con sottoscrizione abbonamento commerciale per almeno un anno") in quanto XXX X'XXXX XXXXXX non ha sottoscritto alcun contratto con la società Sky e, pertanto, quest'ultima non è legittimata ad avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'istante";
- "l'irregolarità del verbale di accertamento" in quanto questo sarebbe stato redatto non all'interno dei locali e perché non risulterebbe visibile la firma dell'accertatore;
- "l'irregolarità dell'ispezione" in quanto sarebbe avvenuta in un orario in cui il locale non era aperto al pubblico;
- la mancata risposta al reclamo inviato con lettera raccomandata A/R del 17 settembre 2011.

In data 23 ottobre 2012, la parte istante ha fatto pervenire un ulteriore scritto difensivo; tale scritto, giunto oltre il termine assegnato, è irricevibile ai sensi all'art. 16 comma 2 del Regolamento.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare e, in ogni caso, assorbente del merito della questione, si deve rilevare che la vicenda oggetto della presente controversia non è annoverabile tra le controversie per le quali è competente questa Autorità ai sensi del sopra citato Regolamento. In particolare, la mancanza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra l'istante e la società Sky e, dunque, della qualifica di "utente finale" in capo all'istante, non rende possibile ricondurre la controversia in esame nell'ambito di quelle di cui all'art. 2, comma 1, del Regolamento, ossia alle "controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.". Di più: atteso che a fondamento delle contestate pretese di Sky nei confronti dell'istante vi è una presunta responsabilità extracontrattuale (detta anche "aquiliana") ex art. 2043 c.c. - per cui chiunque cagioni ad altri un ingiusto pregiudizio è obbligato a risarcire il danno conseguente - risulta evidente come l'unica autorità competente a conoscerne possa essere l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Tale materia è infatti chiaramente esclusa dalla competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e, dunque, in sede decentrata dei Co.Re.Com. regionali), come si evince dall'art. 19, comma 4, del Regolamento, per il quale l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza,

può (esclusivamente) condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità, restando naturalmente salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

Tanto premesso, la controversia *de qua* è da ritenersi inammissibile in questa sede.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dalla dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A;

UDITA l'illustrazione della Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 7 marzo 2013;

Con voti unanimi

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata in data 25 novembre 2011 dalla XXX X'XXXX XXXXXX nei confronti di Sky Italia XXX

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Sandro Vannini